

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2025, n. 12022

## IN FATTO

### RILEVATO CHE:

1. Ga.Gu. propose opposizione alla cartella di pagamento notificatagli l'8 maggio 2019, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 in relazione a maggiore Irpef per l'anno di imposta 2014.

La Corte adotta accoglie il ricorso, ritenendo l'Ufficio decaduto dalla potestà impositiva.

2. La sentenza fu vittoriosamente impugnata dal concessionario per la riscossione.

I giudici regionali esclusero che fosse maturata la decadenza rilevata in primo grado, in quanto, ai sensi dell'art. 25, comma primo, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento con la quale è liquidata la maggiore imposta a seguito di controllo formale va notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, statuendo sulle questioni riproposte dal contribuente ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., rilevarono che la cartella era stata regolarmente preceduta dalla comunicazione degli esiti del controllo formale e ritualmente notificata.

3. Ga.Gu. ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

ADER - Agenzia delle entrate riscossione ha depositato foglio contenente richiesta di partecipazione all'udienza di discussione.

Il contribuente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.

## IN DIRITTO

### CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della L. n. 212/2000 e 60 del D.P.R. n. 600/1973, il ricorrente assume che i giudici d'appello avrebbero errato nel ritenere valida la cartella di pagamento pur in assenza della necessaria preventiva notifica dell'avviso presupposto.

Rileva, al riguardo, di aver eccepito tale vizio fin dall' introduzione del giudizio di primo grado, evidenziando che la comunicazione degli esiti del controllo formale, contenuta nella cartella opposta, era ambigua e inidonea a soddisfare l' onere che gravava sull' Ufficio.

2. Con il secondo mezzo il ricorrente deduce â violazione e falsa applicazione dell' art. 346 c.p.c., degli artt. 6 e 6-ter D.Lgs. 82/2005, dell' art. 60 D.P.R. 600/73 e dell' art. 26 D.P.R. 602/73.

La sentenza impugnata Ã censurata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, e comunque infondata, la sua deduzione di nullitÃ -inesistenza della notifica della cartella di pagamento.

3. Occorre preliminarmente rilevare che, con la memoria depositata in prossimitÃ dell' udienza, il contribuente ha dichiarato di aver â inteso aderire alla Definizione Agevolata, cd. Rottamazione quater, allegando la domanda recante numero di protocollo (Omissis), che prevede un piano di rateizzazione destinato a concludersi il 30 novembre 2027.

La memoria Ã corredata dalla copia delle quietanze di saldo dei ratei finora versati (nonchÃ© da un estratto-conto che attesta la situazione dei pagamenti, reperito dal contribuente sul sito internet di ADER) e contiene una richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto â l' adesione alla rottamazione quater agisce come causa estintiva ope legis esterna alle vicende processuali e fa venir meno l' interesse ad agire.

4. In relazione a detta richiesta, il Collegio osserva che, con recentissima ordinanza interlocutoria (n. 5830/2025), questa sezione ha ritenuto di rimettere la causa alla Prima Presidente, in vista di eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell' art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al seguente quesito:

â Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall' 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. â rottamazione quater), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l' assunzione dell' obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all' adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell' agente della riscossione, l' art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all' integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilitÃ dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.

PoichÃ© la soluzione del quesito Ã rilevante anche per il presente giudizio, appare opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione.

**P.Q.M.**

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, l'1 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2025.

**Campi meta**

**Massima :** *Integra causa di rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della definizione della relativa questione da parte delle Sezioni Unite, la circostanza che il contribuente abbia dichiarato di aver aderito alla "Definizione Agevolata, cd. Rottamazione quater" (disciplinata dall'art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022), con proposta di piano di dilazione del debito e assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all'adempimento parziale del debito rateizzato.*

**Supporto Alla Lettura :**

**DEFINIZIONE AGEVOLATA**

La definizione agevolata (introdotta con la Legge di Bilancio 2023) è una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perciò si tratta di uno strumento che può aiutare i contribuenti in difficoltà economiche a risanare la propria posizione fiscale.